



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLINO UNICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE E
MERCATI - ASSEGNAZIONI PER OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO**

**ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 40 DEL 04/12/2020**

OGGETTO: ORDINANZA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI IN OSSERVANZA ALLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA E DI SICUREZZA LIMITATAMENTE AL PERIODO EMERGENZIALE COME DA DISPOSTO DPCM DEL 03/12/2020 - PERIODO DAL 04/12/2020 AL 06/12/2020

IL SINDACO

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 è stato prorogato lo stato emergenziale al 31/01/2021 su tutto il territorio nazionale;
- con Decreto Legge 2/12/2020, n. 158 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 299 del 02/12/2020, sono state previste "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 03/12/2020, si è provveduto ad impartire ed a fornire nuove indicazioni sulle misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria che nell'ultimo periodo ha visto aumentare la curva dei contagi;

- con Ordinanza del 04/11/2020 del Ministero della Salute valida dal 06/11/2020 per 15 giorni il Governo ha ritenuto di individuare le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” con livello di rischio “alto” e quelle che si collocano in uno “scenario di tipo 4” con un livello di rischio “alto” del documento di “*Prevenzione e risposta a Covid-19. Evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 08 ottobre 2020, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli art. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020;
- con Ordinanza del 27/11/2020 del Ministero della Salute valida dal 29/11/2020 sino al 03/12/2020 il Governo ha ritenuto di collocare alcune regioni tra cui la Lombardia nello “scenario di tipo 3” con livello di rischio “alto” del documento di “*Prevenzione e risposta a Covid-19. Evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 08 ottobre 2020, alle quali si applicano le misure di contenimento previste dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020;

Preso atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2020 ha prorogato la validità dell'Ordinanza del Ministero della Salute sopra citata sino al 06/12/2020;

Visto il D.P.C.M. del 17.05.2020 ed i contenuti dell'allegato 11 punti 1,4,5,6,7 lett. c) ed 8 e dell'allegato 17 “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle autonome del 16 maggio 2020*”;

Visto il D.P.C.M. del 07/09/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le Ordinanze assunte dal Presidente di Regione Lombardia in questi mesi con in allegato le misure da adottare per le attività economiche aperte sia da parte dei titolari della stessa che nei confronti dei fruitori;

Visto l'art.18 c.1 lettera b) del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24.05.2004 in cui si identificano le localizzazioni dei mercati ambulanti nel Comune di Lodi;

Tenuto conto delle misure generali contenute nei dispositivi governativi e regionali, dell'attuale collocazione dei mercati, delle caratteristiche logistiche e tecniche (alimentazioni elettriche) nonché delle dimensioni degli spazi pubblici attualmente fruiti per lo svolgimento dei mercati settimanali, dell'obbligo dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione del virus;

Sentito il Comandante della Polizia Locale e il rispettivo Ufficio Annonaria, Mercati e Fiere e le

Associazioni di Categoria in merito all'individuazione della collocazione dei mercati nelle giornate previste dal regolamento comunale vigente, in rapporto alla conformazione dei luoghi rispetto alle misure di controllo da operare, e valutato che gli operatori sino ad ora hanno adottato le misure previste dai dispositivi normativi, si è ritenuto in ottemperanza ai disposti del DPCM e dell'Ordinanza del Ministero della Salute a far data **dal 04/12/2020 al 06/12/2020** di consentire il mercato in:

- **P.zza Mercato** per le giornate di sabato e domenica, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare e non alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza Mercato del sabato e domenica;

L'orario di svolgimento dei mercati così come sopra individuati rimane invariato e confermato rispetto a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche.

Preso atto dell'avvenuta individuazione di un appartenente alla polizia locale che ha assunto il compito di "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e per l'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza emanate dalla Regione Lombardia;

Considerato che sino al 06/12/2020 in conformità all'Ordinanza del Ministero della Salute l'articolazione dei mercati avverrà secondo le giornate previste da regolamento vigente e secondo l'assegnazione dei posteggi che verrà fornita dalla Polizia Locale nel rispetto delle dimensioni autorizzate in concessione;

Considerato che si dovrà provvedere:

- a) ad organizzare gli spazi per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- b) al mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- c) a fornire indicazioni all'interno dell'area di mercato dei comportamenti da attuare da parte della clientela a mezzo del posizionamento di cartellonistica ad opera degli ambulanti sul proprio banco espositivo;
- d) obbligo di utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che dei clienti a copertura di naso e bocca in tutta l'area mercatale;**
- e) alla messa a disposizione dei clienti in ogni banco, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani in particolare accanto ai sistemi di pagamento elettronici o in alternativa di guanti "usa e getta";
- f) a far osservare il distanziamento di un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- g) all'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa, con il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

Considerato che sono a carico del titolare del posteggio:

- la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una

igienizzazione frequente delle mani;

- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

Visto

- l'art.50 del T.U. D.lgs. n.267/00;
- il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24.05.2004;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. l'esercizio in ottemperanza all'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/11/2020 e del DPCM del 03/11/2020 per il periodo **dal 04/12/2020 al 06/12/2020**, dell'attività commerciale su aree pubbliche (mercati scoperti) alimentare e non alimentare , con le seguenti collocazioni ed articolazioni:
 - **P.zza Mercato** per le giornate di sabato e domenica, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare e non alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza Mercato del sabato e domenica;
3. **che i posteggi nelle aree individuate siano assegnati secondo le insindacabili disposizioni della Polizia Locale al fine di rispettare le disposizioni di distanziamento previste dai dispositivi regionali che potranno non coincidere con le posizioni degli spazi normalmente autorizzati funzionali al periodo strettamente emergenziale;**
4. di organizzare gli spazi per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
5. al fine di verificare l'ottemperamento dei protocolli previsti ed il corretto funzionamento dei mercati con riserva dell'Amministrazione Comunale di intervenire con puntuali diversi provvedimenti in caso si verificano criticità o intervengano differenti disposizioni normative regionali o governative;
6. **di limitare gli effetti della presente ordinanza sino a tutto il 06/12/2020 compreso**, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte di Regione Lombardia e del Governo;
7. **che può essere effettuata l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato di "spunta" per tutte le categorie per i mercati dal martedì al giovedì, in presenza di posteggi autorizzati non assegnati secondo le insindacabili disposizioni della Polizia Locale che terranno conto delle misure cautelative adottate per lo svolgimento dei mercati e secondo le dimensioni degli spazi disponibili;**

8. l'obbligo a far osservare il distanziamento di un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
9. che l'orario di svolgimento dei mercati così come sopra individuati rimane invariato e confermato rispetto a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;
10. che il "Covid Manager" o altro operatore della Polizia Locale che lo sostituirà in caso di assenza, coordini sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e si assicuri dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza emanate dall'Ordinanza Regionale e dai dispositivi governativi;
11. di fornire indicazioni all'interno dell'area di mercato dei comportamenti da attuare da parte della clientela a mezzo del posizionamento di cartellonistica ad opera degli ambulanti sul proprio banco espositivo;
12. **l'obbligo di utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che dei clienti a copertura di naso e bocca all'interno dell'intera area mercatale;**
13. che sia messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani in particolare accanto ai sistemi di pagamento elettronici e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
14. che sia fatta informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa, con il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
15. che sono a carico del titolare del posteggio:
 - la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020;

DISPONE ALTRESÌ

1. L'invio del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, che è anche incaricato della verifica dell'osservanza della presente ordinanza, alla Prefettura di Lodi ed alla Questura di Lodi.
2. L'invio del presente provvedimento alle Associazioni di Categoria affinché si facciano promotrici nei confronti dei propri associati al rispetto delle misure in esso contenute ed

alla Società Linea Gestioni per il ripristino del Servizio di Spazzamento delle aree mercatali nonché raccolta dei rifiuti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data pubblicazione della presente ordinanza

Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale